



**COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO**  
Provincia di Viterbo



**ALLEGATO D**  
**GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ARENILE COMUNALE E**  
**DEMANIALE IN CONCESSIONE**

**CAPITOLATO**



## COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo



### ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il comune di Montalto di Castro intende procedere con l'alienazione dell'immobile comunale adibito a stabilimento balneare (denominato "tutti al mare") e al conseguente **subingresso**, ai sensi dell'art. 46 del Cod. della Nav., nella concessione demaniale marittima n. 46/08, ad uso turistico ricreativo, per il mantenimento dello stabilimento balneare e alla **concessione** della relativa porzione di arenile comunale.

**Il presente capitolato ha per oggetto la regolazione dei rapporti relativi alla concessione demaniale e comunale, volendo perseguire l'Ente finalità di promozione sociale.**

### ART. 2 DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE

La concessione demaniale marittima in essere in favore del Comune di Montalto di Castro, oggetto della presente selezione, è identificata con il rep. 46/08, successivamente differita da ultimo con atto rep. 125/21.

La concessione demaniale occupa una superficie complessiva di mq 2.447,35 di arenile scoperto e un fronte mare di m 67,70.

La porzione di arenile di proprietà comunale ha una superficie complessiva di mq 2.645,54, il fronte mare è pari alla concessione demaniale, vi insistono delle pavimentazioni in masselli di cemento appoggiati sulla sabbia, un manufatto destinato a cabine e due tettoie con struttura in legno, soggette alla disciplina in materia di costruzioni stagionali.

La scadenza sarà uniformata a quella della concessione demaniale.

Nel corso degli anni lungo la fascia costiera immediatamente a sud della foce del Fiora è avvenuto un ripascimento naturale, che ha comportato un incremento dell'area demaniale.

Tale incremento, avvenuto anche nell'area adiacente alla concessione demaniale non ha comportato sino ad ora un conseguente incremento della superficie concessa (e del relativo canone), che rimane di mq 2.447,35.

Qualsiasi altra struttura o innovazione o costruzione sarà soggetta alla disciplina vigente in materia.

### ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO

Ferma restando la validità dell'atto concessorio rep. 125/20, la scadenza dello stesso è da intendersi al 31/12/2023, a seguito della Sentenza n. 18/21 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Il presente affidamento ha inizio contestualmente all'aggiudicazione definitiva dell'edificio commerciale oggetto di alienazione e terminerà al 31 dicembre 2023.

Resta inteso che l'affidamento è sottoposto alla normativa generale in materia ed alla condizione risolutiva in caso di mancato rinnovo, revoca da parte dell'autorità competente, o sopravvenute disposizioni normative relative alle concessioni demaniali e delle autorizzazioni necessarie per l'affidamento a terzi che generino tale effetto o che, per interesse pubblico sopravvenuto, rendano non perseguibile la concessione.

Nessun indennizzo in questi casi potrà essere preteso dall'affidatario dell'attività, neanche per mancata copertura delle spese e costi, per mancati ammortamenti di lavori e forniture, per mancato utile nonché a qualsiasi titolo.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere ad una selezione pubblica in caso di cessazione o revoca della concessione, ovvero in ogni altra ipotesi di interruzione del rapporto concessorio con il proprietario dell'immobile oggetto di alienazione. Al fine di garantire, nei casi menzionati, la continuità nella gestione dell'arenile, verrà indetta una nuova procedura d'affidamento secondo le norme di legge vigenti.

Al termine del periodo di concessione le aree e le strutture di proprietà pubblica dovranno essere restituite immediatamente al Comune nella loro piena integrità, fermo rimanendo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'affidatario secondo quanto disposto dalla normativa in materia.



## COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo



### ART. 4 CANONE

Il canone per la concessione demaniale dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione, aggiornato sulla base dell'indice ISTAT in aumento o in diminuzione, conformemente alla legge e alle circolari ministeriali.

Il subentrante/concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come risultanti anche da successive normative che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del contratto di concessione.

Il canone è relativo al diritto d'uso del bene, con l'obbligo al Concessionario della custodia e manutenzione dello stesso secondo quanto previsto dal presente capitolato d'onere e dalla normativa in materia (regolamento regionale, ordinanza balneare, regolamento capitaneria di porto, ecc.).

Il pagamento del canone, per ciascun anno, dovrà essere effettuato anticipatamente in un'unica rata, entro il termine perentorio del 15 settembre di ciascun anno.

Il pagamento del canone sarà effettuato secondo le modalità che verranno comunicate dall'Amministrazione comunale.

Copia delle ricevute dei versamenti dovrà essere presentata, nel termine di 15 giorni dal versamento, all'ufficio demanio del Comune di Montalto di Castro.

In difetto del pagamento alle scadenze sopra stabilite l'amministrazione comunale potrà dichiarare decaduta la concessione. Senza pregiudizio di tale facoltà il ritardo dei pagamenti darà luogo all'esazione degli interessi dovuti.

L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 non è dovuta per il triennio 2021/2023 ai sensi della legge regionale n. 25 del 30/12/2020, art. 2 comma 6.

L'ammontare della concessione demaniale marittima, stabilita ai sensi della "circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 1 del 14/02/2022: Articolo 4 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito dalla L. n. 494/93", per l'anno 2022 è pari ad € 3.401,33.

L'importo della concessione comunale è determinata sulla base dei criteri utilizzati per la concessione demaniale. Per l'anno 2022 è stabilita nella misura di € 4.180,67.

A garanzia del pagamento del canone annuo dovrà essere presentata, unitamente alla ricevuta di pagamento della concessione demaniale, apposita **cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. , anche tramite idonea fidejussione dell'importo, non inferiore a due annualità del canone dovuto, ovvero con le modalità di cui alla circolare n. 265 del 24 luglio 1990 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.** In occasione del primo anno di concessione la polizza dovrà essere consegnata contestualmente alla stipula del contratto.

La cauzione, su richiesta del Concessionario, sarà restituita e/o svincolata al termine della presente concessione, sempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il contratto di concessione o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute.

Tale polizza deve considerarsi aggiuntiva a quella richiesta a garanzia di eventuali danni e attrezzature come meglio specificata all'art.10.

### ART. 5 DOCUMENTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLO STABILIMENTO

Fermo restando l'obbligo di predisporre, tenere presso gli impianti ed aggiornare la documentazione prevista dalla normativa in materia, il subentrante/concessionario dovrà inoltre tenere a disposizione del Comune e delle Autorità competenti, presso lo stabilimento, in caso di controlli, la seguente documentazione:

- nominativo del soggetto referente dello Stabilimento con relativo recapito telefonico;
- documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
- S.C.I.A. presentata al SUAP;
- ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente per le attività che durante la propria gestione possono essere svolte in proprio e da terzi.

### ART. 6 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il subentrante/concessionario dovrà attuare, per tutta la durata della concessione, quanto



## COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo



specificatamente indicato nel presente capitolato.

A tal fine il subentrante/concessionario sarà tenuto, per tutta la durata della concessione, a consentire al personale dell'Amministrazione comunale di effettuare i controlli che saranno ritenuti necessari per la verifica del mantenimento delle prescrizioni impartite.

La mancata o difforme erogazione dei servizi oggetto del presente capitolato potrà implicare, a discrezionalità dell'Amministrazione, la decadenza della concessione stessa.

### **La gestione del servizio deve prevedere, oltre all'attività ordinaria:**

- A) la predisposizione e puntuale manutenzione di strutture idonee a garantire a persone diversamente abili o fragili, l'accesso alla spiaggia e la permanenza senza limitazione alcuna presso le postazioni balneari, nonché lo svolgimento delle attività di balneazione (passerelle, sedie job, postazioni dedicate ecc...), promuovendone l'integrazione e garantendo le migliori condizioni per la fruizione dell'arenile e della balneazione;
- B) prezzi calmierati in base al tariffario regionale e comunque nei confronti dei diversamente abili o fragili, come peraltro applicato nelle precedenti gestioni dello stabilimento comunale.
- C) la disponibilità di un'area dove il Comune possa effettuare il servizio di colonie estivo rivolto ai bambini, tale area dovrà comprendere una tettoia, una porzione del manufatto "cabine" compreso un bagno;

Il subentrante/affidatario, nella gestione, dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Dovrà adoperare tutte le norme di sicurezza e di igiene, rispettare i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

La gestione dell'attività dello stabilimento balneare deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti ordinanze balneari emanate dal comune, dei regolamenti del comune e della capitaneria di Porto e nel rispetto dei Regolamenti Regionali in materia.

### **Servizio bar/ristoro**

Il servizio sarà complemento dell'attività d'intrattenimento e svago, tale attività è subordinata alla preventiva acquisizione da parte del concessionario di tutte le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie, nel pieno rispetto della normativa e delle norme di riferimento vigenti in materia.

Agli utenti dello Stabilimento non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, ne può essere vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande propri.

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi il Gestore non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine dell'affidamento, per qualunque motivo intervenuto, ne nei confronti del Comune ne nei confronti dell'eventuale successivo gestore.

I proventi derivanti dalle attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del gestore che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso.

Tutte le operazioni e le attività connesse alla conduzione del bar, nessuna esclusa o eccettuata, debbono essere eseguite dal gestore con l'osservanza delle norme in materia, sia vigenti che di futura emanazione.

### **Servizio Spiaggia**

Il subentrante/concessionario dovrà provvedere ad allestire l'arenile e le aree esterne del locale commerciale con attrezzature decorose, in buono stato di conservazione ed idonee per l'uso.

Il subentrante/concessionario si obbliga a:

- posizionare stabilmente per tutta la durata della stagione balneare l'attrezzatura mobile da spiaggia (ombrelloni, sdraio, lettini ecc.) nel numero permesso dalla vigente normativa anche in riferimento alle eventuali limitazioni poste allo scopo di limitare il diffondersi dell'epidemia covid-19;
- provvedere alla pulizia delle attrezzature mobili quando necessario, in ogni caso di mareggiata o di vento forte;
- provvedere alla pulizia quotidiana dell'intera area interna ed esterna senza interferire con gli ospiti dello stabilimento;
- dovrà garantire la quotidiana pulizia della spiaggia mediante vaglio meccanico, rastrellamento manuale di tutto l'arenile.
- dovrà curare la pulizia e l'igiene dei servizi igienici e della spiaggia per tutta la giornata.
- provvedere allo svuotamento giornaliero dei cestini per la raccolta differenziata e anche alla pulizia periodica dei contenitori stessi;



## COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo



- provvedere, nel rispetto della normativa vigente, alla gestione e con la collaborazione delle Autorità competenti in loco, dei materiali spiaggiati, anche in occasione di eventi eccezionali, quali ad esempio tronchi, legnami, oggetti in metallo o plastica e comunque ogni sorta di rifiuto proveniente dal mare.
- la sistemazione dell'arenile e l'installazione delle attrezzature di supporto nel rispetto di quanto previsto dalle Ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto, dal Comune, nonché dalle vigenti normative.

### **Servizio di salvataggio e assistenza bagnanti**

Il servizio di salvataggio e assistenza bagnanti dovrà essere svolto, anche di domenica e nelle altre festività, in via continuativa durante l'intero orario di apertura dello stabilimento con la scrupolosa osservanza delle modalità prescritte dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare corrente, dell'Ordinanza balneare e dalla Polizia Locale.

In caso di situazioni di rischio per la balneazione, derivanti da condizioni del mare particolarmente avverse o di altre circostanze non legate a fattori meteorologici, dovranno essere issate sugli appositi pennoni delle bandiere rosse, fermo restando peraltro l'obbligo di garantire il servizio di salvataggio con le modalità prescritte. Il servizio deve essere svolto con la presenza di assistenti bagnanti abilitati al salvataggio con brevetto in corso di validità.

Gli assistenti bagnanti avranno a disposizione un'imbarcazione per il salvataggio; dovranno essere dotati di binocolo, fischietto e divise/uniformi, conformi alle indicazioni dell'ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare.

### **Sorveglianza spiagge**

Il subentrante/concessionario, mediante proprio personale specifico esercita la sorveglianza necessaria a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di comportamento compresi, ove previsti, i divieti prescritti dalle ordinanze vigenti per la stagione balneare corrente e più in generale le norme di corretta e civile convivenza tra le persone.

In particolare dovrà essere posta ogni cura al fine di garantire l'osservanza dei seguenti divieti:

- praticare giochi (in particolare con la palla), se dagli stessi può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocimento all'igiene del luogo;
- mantenere elevato il volume di apparecchi radiofonici e simili.

In tutti i casi in cui si verificano incidenti di qualsiasi natura o altre situazioni di turbativa dell'ordine pubblico, il personale dell'appaltatore è tenuto a chiedere, a mezzo del numero telefonico di emergenza "113" o altro idoneo numero di emergenza, l'immediato intervento delle Forze dell'Ordine.

Dovrà inoltre garantire l'osservanza di eventuali obblighi di distanziamento minimo tra le persone presenti all'interno di tutte le aree oggetto di concessione.

### **Servizio di pronto soccorso**

Nei locali a disposizione, il concessionario dovrà realizzare e mantenere efficiente un punto di Primo Soccorso.

Le dotazioni per il pronto soccorso dovranno essere almeno le seguenti:

- tre bombole individuali di ossigeno, ciascuna da un litro, senza riduttore di pressione;
- una cannula di respirazione "bocca a bocca", con mascherina o bocchettone;
- un pallone "AMBU";
- defibrillatore automatico (DAE);
- una cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

Il servizio di pronto soccorso conseguente ad interventi di salvataggio in mare eseguiti nell'ambito del servizio di assistenza bagnanti o comunque qualora sia necessario l'utilizzo delle specifiche apparecchiature sopra indicate, è espletato dagli assistenti bagnanti.

Il concessionario dovrà assicurare nelle modalità di organizzazione ad esso rimesse la migliore efficienza del soccorso garantendo prontezza d'intervento ed adeguatezza dello stesso.

Il Comune resta esonerato da qualunque responsabilità in merito.

### **Servizio Cabine Spogliatoio**

Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle cabine spogliatoio e dei bagni ivi compresi, garantendo la disponibilità ad un utilizzo condiviso con il servizio "colonie estive" organizzato dal Comune, secondo modalità che verranno concordate successivamente.



## COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo



### ART. 7 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La concessione dovrà essere esercitata direttamente dal subentrante/concessionario. È fatto divieto al Concessionario di sub-concedere i beni oggetto di concessione a terzi, anche se a titolo gratuito. L'esercizio dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di ogni pertinente disposizione di legge e di regolamento. L'affidamento ad altri soggetti della concessione è normato dall'art. 45-bis del Cod. della Nav.

Nell'ambito della concessione sono ricompresi, oltre all'erogazione delle prestazioni di cui agli articoli 6:

- l'obbligo di esporre in loco e rendere immediatamente consultabile agli utenti il provvedimento di concessione ed i suoi allegati;
- il pagamento di tutte le utenze, dei canoni e degli oneri tributari, se dovuti;
- tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipulazione della concessione.

Il subentrante/concessionario è direttamente responsabile verso l'Amministrazione concedente dell'esatto adempimento degli oneri assunti; inoltre, il predetto subentrante/concessionario sarà totalmente ed esclusivamente responsabile verso i terzi per i danni derivanti dall'uso dei beni concessi e l'Amministrazione concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dagli stessi. Il Concessionario si impegna a manlevare in maniera assoluta l'Amministrazione concedente e le Amministrazioni dello Stato da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che ad esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione.

Il subentrante/concessionario è tenuto a mantenere l'area in condizioni di pulizia, sicurezza e decoro, nel rispetto degli obblighi di manutenzione di cui al presente capitolato.

Il subentrante/concessionario si obbliga inoltre a:

- dotarsi prima dell'inizio di eventuali lavori di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta indispensabile per l'inizio dei lavori, ovvero che dovesse rivelarsi necessaria durante l'esecuzione degli stessi, nonché dotarsi, prima dell'avvio dell'attività, di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta indispensabile ai sensi di legge per lo svolgimento delle proprie attività.
- rispondere di tutti i danni che dovessero derivare a cose e persone, ai terzi e/o ai propri addetti, collaboratori e personale, per effetto della concessione ottenuta, della esecuzione dei lavori e dell'eventuale ritardo nell'avvio degli stessi, manlevando l'Amministrazione concedente da qualunque responsabilità.

Il subentrante/concessionario deve vigilare su quanto affidato in concessione informando il Comando di Polizia Municipale e la Capitaneria di Porto nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico o gravi violazioni di ordinanze.

All'ingresso della spiaggia dovranno essere riportati adeguati cartelli scritti in più lingue e approvati dall'Amministrazione Comunale, che riportino le condizioni di accesso, i servizi a pagamento con relativa tariffazione, gli Uffici dell'Amministrazione Comunale a cui l'utente deve rivolgersi per segnalare eventuali abusi del gestore ed il logo del Comune di Montalto di Castro.

### ART. 8 OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE

Il subentrante/concessionario è tenuto, pena la decadenza, a praticare e far praticare a favore dei lavoratori dipendenti le condizioni di lavoro risultanti da contratti vigenti per la categoria, nonché al rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza contributiva, d'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Il comune resta estraneo ai rapporti giuridici conseguenti ai fatti riferiti al rapporto con il personale e dall'adempimento delle prescrizioni previste dalla legge in materia. Il Comune resta estraneo a qualsiasi obbligazione contratta dal gestore nel corso del rapporto concessorio con terzi, suoi soci, dipendenti, fornitori, Enti o altri soggetti giuridici creditori a qualsiasi titolo del gestore

L'inosservanza di uno qualunque degli obblighi assunti di cui al presente articolo potrà implicare, a discrezionalità dell'Amministrazione, la decadenza della concessione e la rivalsa dei danni ai sensi del presente capitolato d'oneri e dell'avviso pubblico.

### ART. 9 RESPONSABILITA' E MANLEVA

Il subingresso nella concessione non comporterà alcun costo o onere per il Comune il quale, peraltro, è manlevato completamente da qualsiasi responsabilità, azione o molestia, danno o condanna che potessero



## COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo



derivare dallo stesso e dallo svolgimento dei servizi connessi.

A tal fine, l'Amministrazione Comunale non può essere considerata in nessun modo depositaria del materiale che il subentrante/concessionario detiene nella concessione, rimanendo la conservazione e la custodia a totale carico, rischio e pericolo del gestore.

Lo stesso risponde direttamente o indirettamente di ogni danno che per fatto proprio e dei suoi dipendenti possa derivare all'amministrazione o ai terzi.

Il subentrante/concessionario si impegna ad osservare tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia, a richiedere tutte le necessarie autorizzazioni e rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza e gestione del personale. Il subentrante/concessionario deve tenere indenne l'Amministrazione da ogni dannosa conseguenza alle persone o cose che fosse causata per fatto di colpa propria o dei propri dipendenti, sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che potessero derivare a terzi dalle attività inerenti la gestione. Il subentrante/concessionario resta responsabile verso l'Amministrazione demaniale marittima di tutti gli obblighi conseguenti le concessioni manlevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi azione e provvedimento sanzionatorio derivante dall'inottemperanza degli obblighi assunti.

### **ART. 10 RISPETTO NORMATIVA**

Il subentrante/concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme dettate dal presente Capitolato. E' altresì tenuto all'obbligo di osservare le disposizioni dettate in materia di sicurezza balneare dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso della gestione, comprese le norme del Regolamento Comunale e le ordinanze municipali, nonché i documenti di indirizzo dell'Amministrazione Regionale e Provinciale. In particolare deve assicurare che il servizio gestito venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio spetta al Comune, che potrà esercitarlo nella maniera che riterrà più opportuna.

### **ART. 11 REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA**

L'Amministrazione comunale dispone la revoca della concessione nel caso di sopravvenuti e specifici motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico. Qualora il subentrante/concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti con l'atto di concessione, l'Amministrazione concedente potrà, previa diffida da notificare in via amministrativa, dichiarare la decadenza della concessione.

Il mancato rispetto delle condizioni generali della concessione determinerà la decadenza della concessione stessa, senza che il Concessionario possa pretendere indennità di sorta, con incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al maggior danno derivato all'amministrazione concedente.

L'Amministrazione concedente potrà dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dal presente capitolato d'onere e dagli artt. 47 e 48 del CdN, senza che il Concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il Concessionario fosse incorso.

Si incorre nella decadenza per omesso pagamento anche di una sola annualità del canone. Nel caso di decadenza della concessione per mancato o ritardato pagamento, come anche per gli altri casi di analoghi sanzioni previsti, il Concessionario incorrerà nella proporzionale perdita della cauzione, fatto salvo il diritto al maggior danno derivato all'amministrazione concedente. In caso di rinuncia alla concessione, della riconsegna delle aree da parte del Concessionario dovrà redigersi apposito processo verbale. Lo svincolo della cauzione è subordinato all'accertamento della rimessione in pristino stato dei beni oggetto di concessione.

### **ART. 12 STATO DI FATTO E DI DIRITTO DEI BENI DEMANIALI CONCESSI**

I beni demaniali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della concessione, che il Concessionario dichiara di conoscere. Il Concessionario si impegna a riconsegnare i beni nello stato medesimo in cui li ha ricevuti, pena il risarcimento del danno. Restano a cura e spese del Concessionario l'esecuzione delle opere necessarie a mantenere i beni concessi idonei all'utilizzo cui sono destinati. Sono altresì a carico del Concessionario tutti gli oneri e le spese necessarie per l'ottenimento delle certificazioni e degli attestati ritenuti necessari dall'Amministrazione competente. In caso di prorogati ed



## COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo



ingiustificati ritardi nella realizzazione degli interventi l'Autorità concedente dichiarerà la decadenza della concessione.

### **ART. 13 VIGILANZA E CONTROLLO**

L'Amministrazione Comunale, tramite l'ufficio Demanio, svolge i compiti di controllo e di verifica del corretto utilizzo del bene, del rispetto delle disposizioni previste dalla presente concessione e dal capitolato e delle norme di legge e di regolamento e può, in ogni tempo, effettuare sopralluoghi o accertamenti in loco, verificare, personalmente o a mezzo mandatario, lo stato di conservazione e manutenzione del sito concesso, nonché proporre al Concessionario quegli accorgimenti necessari per un uso più corretto e regolare dello stesso.

Il subentrante/concessionario è tenuto in ogni momento a consentire l'ingresso nell'immobile, del personale dell'Amministrazione comunale e delle Autorità sanitarie della forza pubblica preposta alla vigilanza e controllo.

### **ART. 14 AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO**

L'autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale sarà soggetto a registrazione presso il competente Ufficio del Registro. Tutti gli oneri e le spese di registrazione, di bollo e per imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti alla stipula dell'atto di concessione, sono a carico esclusivo del subentrante.

### **ART. 15 FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto sarà competente il Foro di Civitavecchia.

### **ART. 16 ELEZIONE DOMICILIO**

La ditta deve eleggere il proprio domicilio nella sede comunale di Montalto di Castro nel caso in cui la sede legale dell'impresa sia fuori dal territorio comunale.